

CAMERA DEI DEPUTATI N. 968**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato FERRARIO CELESTINO***Annunziata il 13 dicembre 1949*

Rivalutazione dei fondi amministrativi delle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mentre per il personale delle Amministrazioni statali ed analogamente, per quello di altre pubbliche Amministrazioni, si è provveduto per un adeguamento delle loro pensioni con la legge 21 aprile 1949, n. 221; per il personale delle Camere di commercio, pubbliche amministrazioni, i provvedimenti di cui sopra non risultano applicabili anche per il fatto che si tratta di dipendenti, nella massima parte provvisti di trattamento di quiescenza con il sistema delle Casse di previdenza o di polizze di assicurazione sulla base di determinati contributi percentuali calcolati sugli stipendi corrisposti.

Ma anche per questi lavoratori il diminuito potere di acquisto della lira, con riferimento, in qualche caso, al periodo della prima guerra mondiale, ha reso del tutto inoperanti, per lo scopo prefisso, i fondi accantonati, rendendo evidente ed urgente la necessità della loro rivalutazione.

Un simile provvedimento è di già stato invocato da parecchie Camere di commercio che desiderano poter legalmente dar corso alla rivalutazione di cui sopra e tranquillizzare, così, il loro personale in merito al suo diritto per il trattamento di quiescenza. Il provvedimento urge anche per poter dare corso al collocamento in congedo di personale anziano che, oggi, non può essere messo a riposo per pratica mancanza di un sufficiente trattamento di quiescenza.

In omaggio alle considerazioni di fatto ed ai principi suesposti, già largamente adottati ed universalmente condivisi, e per consentire legalmente i provvedimenti necessari ed inderogabili a favore di una benemerita classe di lavoratori, si presenta la presente proposta di legge, con carattere d'urgenza, alla quale sono certo che non mancherà il vostro unanime consenso.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura provvedono ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza per il personale dei ruoli previsti dal regio decreto legge 3 settembre 1936,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

n. 1900, convertito in legge, con modificazione, con legge n. 1000 del 3 giugno 1937, sulla base degli stipendi attuali, aumentati ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive variazioni. Detta rivalutazione sarà fatta, anno per anno, in base alle aliquote complessive applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i rispettivi interessi legali annuali.

ART. 2.

La rivalutazione, di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura tenuta all'amministrazione del trattamento di quiescenza di ciascun interessato, e l'onere relativo è da essa ripartito fra le varie Camere di commercio, industria ed agricoltura in proporzione ai periodi di servizio prestato da ciascuno.

ART. 3.

Alla spesa relativa per la rivalutazione di cui agli articoli precedenti ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura provvederà con le eventuali disponibilità o con appositi stanziamenti di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.